

CONVENZIONE TRA LA FEDERAZIONE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA, TERZIARIO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEI PROFESSIONISTI E DIRIGENTI D'AZIENDA (SIGLA FEDIMPRESE) E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI.

REP. N. 41/NAZ.

L'Anno 2014 il giorno 3 del mese di Ottobre in Roma presso la Direzione Centrale Rischi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

TRA

La Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, delle Piccole e Medie Imprese, dei Professionisti e Dirigenti d'Azienda (sigla FEDIMPRESE) C.F. 80010190751 con sede legale in **Guagnano (LE) via Sindaco Memmo, 8 (c.a.p. 73010)** nella persona del legale rappresentante Sig. **Salvatore Longo** il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse esclusivo della citata **FEDIMPRESE** (di seguito ASSOCIAZIONE) e che presso di essa risulta domiciliato ai fini della carica

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (C.F. 01165400589) (di seguito INAIL), con sede in Roma, P.le G. Pastore 6, nella persona del Direttore della Direzione Centrale Rischi dott. Agatino Cariola


PREMESSA

- Vista la L. n. 311/1973 in base alla quale l'INAIL su richiesta delle Associazioni Sindacali può assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti a queste ultime dai propri iscritti;
- Vista la richiesta presentata all'INAIL dall'ASSOCIAZIONE in data 22.10.2013;
- **Vista l'autorizzazione alla stipula rilasciata dal Ministero del Lavoro con provvedimento n. 18226 del 17.12.2013;**
- Visto l'art. 44 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965 così come integrato e modificato dalla L. n. 449/1997 e dalla L. n. 144/1999;
- Visto il D.Lgs. n. 241/1997 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi così come modificato dal D.Lgs. n. 422/1998;
- Vista la [L. n. 675/1996]¹ in materia di protezione dei dati personali;
- Visto il D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;
- Vista la Circolare dell'INAIL n. 52 del 6.8.2002 indicante nel dettaglio i presupposti per lo svolgimento del servizio nonché i termini e le modalità dello stesso;
- Rilevato che il servizio di riscossione di cui in oggetto non risulta pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'INAIL;
- Preso atto che le spese incontrate dall'INAIL per l'espletamento del citato servizio saranno regolarmente rimborsate dall'ASSOCIAZIONE;

¹ Aggiornamento: Sostituita dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".



FEDIMPRESE	- 3 OTT. 2014	Prot. N.º 250
-------------------	---------------	---------------



Handwritten signature

- Considerato che l'INAIL verrà sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra meglio individuate si conviene e si stipula quanto segue:

1) L'ASSOCIAZIONE affida all'INAIL, che accetta, l'incarico per l'esazione dei contributi associativi dovuti dalle aziende tenute al pagamento dei contributi stessi e che eseguono lavorazioni per le quali sussiste l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

2) La presente convenzione troverà applicazione presso tutte le Sedi dell'INAIL alle quali l'ASSOCIAZIONE consegnerà direttamente gli elenchi delle aziende interessate al versamento dei contributi di cui al punto 1 con le modalità indicate dall'INAIL nella Circolare n. 52/2002; l'ASSOCIAZIONE si assume ogni tipo di responsabilità in ordine alla regolarità degli elenchi consegnati all'INAIL nonché alla effettiva adesione delle aziende in essi contenute all'ASSOCIAZIONE; l'ASSOCIAZIONE garantisce sotto la propria responsabilità che la delega associativa rilasciata in suo favore dalle aziende è comprensiva della clausola liberatoria di cui alla Legge n. 675/1996²; l'INAIL è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende nel caso di contestazioni effettuate da queste ultime in ordine alla loro inclusione negli elenchi;

3) L'INAIL applicherà per il calcolo del contributo una **quota fissa** stabilita nella misura di **€ 180,00** con il sistema di riscossione della **prestanpa F.E. 57** di cui alla citata circolare;

4) L'INAIL provvederà all'esazione del contributo abbinandolo sempre all'ordinaria riscossione dei premi dovuti per l'assicurazione infortuni; l'ASSOCIAZIONE esonera l'INAIL da qualsiasi obbligo in ordine all'esazione coattiva dei contributi associativi;

5) L'ASSOCIAZIONE non potrà modificare nel corso dell'anno la misura del contributo, il sistema di determinazione della stessa nonché gli elenchi delle aziende tenute al pagamento dei contributi; le eventuali richieste di variazioni dei suddetti elementi dovranno essere comunicate entro il 15 Ottobre di ogni anno esclusivamente con le modalità indicate dall'INAIL nella citata circolare ed avranno decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo; per ogni comunicazione concernente il servizio, l'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica presidenza@fedimprese.it (fedimprese@legaimail.it);


6) L'ASSOCIAZIONE si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla sede dell'INAIL tutti i dati e gli elementi ulteriori e diversi di cui dovesse venire in possesso, che possano comportare una variazione del conteggio per la liquidazione del contributo; nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE non dovesse fornire tali informazioni l'INAIL non assume alcuna responsabilità per i casi in cui i dati contenuti negli elenchi di cui al punto 2 non trovassero corrispondenza con i dati contenuti nei propri archivi;

7) L'INAIL procederà con le scadenze e le modalità indicate nella citata circolare ad effettuare a favore dell'ASSOCIAZIONE il versamento di quanto dovuto al netto delle spese [e delle imposte di cui al successivo punto 9]³ sul c/c IBAN n. **IT 44 F076 0116 0000 0001 2352 738**;

8) L'INAIL metterà a disposizione dell'ASSOCIAZIONE i dati analitici relativi alla rendicontazione dei contributi con le modalità indicate nella circolare n. 52 del 6.8.2002; l'INAIL è esonerato dall'elaborare e comunicare all'ASSOCIAZIONE l'elenco delle aziende inadempienti nonché l'importo delle somme non versate ed il periodo contributivo al quale si riferiscono;

² Vedi nota 1.

³ **Aggiornamento: A partire dall'acconto di luglio 2012 non si applica l'IVA sull'aggio, a seguito della nota del 18 maggio 2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le operazioni poste in essere dall'INAIL relativamente alla riscossione dei contributi associativi possono inquadarsi tra le "operazioni relative a pagamenti" di cui all'art. 10, primo comma, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 e quindi fruire a tale titolo del trattamento di esenzione IVA (vedi nota congiunta a firma del Direttore Centrale Rischi e del Direttore Centrale Ragioneria prot. 3995 del 25.6.2012 pubblicata in www.inail.it - Istruzioni operative).**



9) L'ASSOCIAZIONE riconosce all'INAIL a titolo di rimborso spese per il servizio effettuato una percentuale del 3% sull'ammontare dei contributi che le verranno versati; [tale compenso è soggetto all'imposta sul valore aggiunto]⁴; l'importo relativo al rimborso spese [ed all'IVA]⁵ sarà trattenuto dall'INAIL all'atto del versamento del contributo; l'eventuale variazione della percentuale di rimborso spettante all'INAIL per lo svolgimento del servizio dovrà essere comunicata all'ASSOCIAZIONE entro il 30 giugno ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; la percentuale di rimborso indicata si riferisce al solo servizio di esazione e di rendicontazione così come indicato nella circolare INAIL n.52/2002;

10) L'ASSOCIAZIONE esonera l'INAIL da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; l'INAIL è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante da errori relativi alla compilazione del modulo di versamento del contributo effettuato dalle aziende;

11) L'ASSOCIAZIONE e l'INAIL si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trattamento e custodia dei dati contenuti negli elenchi di cui al punto 2 secondo le modalità previste dalla [L. n. 675/1996]⁶ e successive modifiche ed integrazioni nonché all'applicazione della normativa in materia di documentazione informatica e di firma digitale;

12) La convenzione potrà essere sospesa su richiesta dell'ASSOCIAZIONE per un periodo massimo di due anni con i termini e le modalità individuate nella circolare INAIL n.52/2002;

13) La presente convenzione ha decorrenza dall'**1/1/2015** e scadrà il **31/12/2015** e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non verrà disdetta dalle parti entro il 15 Ottobre di ogni anno; in tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;


14) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa integrale rinvio alla circolare n. 52 del 6.8.2002 ed ai suoi allegati che devono qui intendersi riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in ogni parte;

15) La presente convenzione, registrabile in caso d'uso a cura e spese della parte che vi ha interesse, è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti ed è composta di n. 3 pagine compresa la presente e viene stipulata in duplice originale per gli adempimenti di conseguenza.


Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ASSOCIAZIONE
Il Legale Rappresentante

FEDIMPRESSE
Sede Op.va: Viale San Nicola, 17/d
- 73100 LECCE -
Sede Leg.: Via Sindaco Memmo, 30
- 73045 GUAGNANO (LE) -
Cod. Fisc.: 80010190751
Partita IVA: 02249660751



PER L'INAIL
Il Direttore Centrale Rischi



⁴ Vedi nota 3.

⁵ Vedi nota 3.

⁶ Vedi nota 1.